

Nobiltà

**Rivista di Araldica, Genealogia,
Ordini Cavallereschi**

PUBBLICAZIONE BIMESTRALE

Direttore Responsabile - Fondatore: Pier Felice degli Uberti

Direzione:

Piazza Caiazzo, 2 - 20124 Milano Mi

Redazione:

Via C. Battisti, 3 - 40123 Bologna Bo, tel. 051.236717 - fax 051.271124

iagi@iol.it

Amministrazione:

Via Mameli, 44 - 15033 Casale Monferrato Al



L'ABOLIZIONE DELLA CONSULTA ARALDICA

Fra i lavori della passata XIV legislatura è da segnalare l'iniziativa del senatore Vittorio Pessina, con cui comunicava alla Presidenza del Senato, il 27 aprile 2005, il disegno di legge 3399 per l'attuazione della XIV¹ disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Questo disegno, oltre la soppressione della Consulta araldica da attuarsi in ottemperanza alla norma costituzionale, intendeva prevedere la rideterminazione delle competenze restanti di detto Ufficio regolando nel contempo le spettanze dell'Ufficio onorificenze ed araldica pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La relazione del senatore Pessina afferma: *“Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende dare attuazione alla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, regolando al contempo le competenze dell'Ufficio onorificenze e araldica pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

- In particolare, oltre alla soppressione della Consulta Araldica da attuarsi in ottemperanza alla norma costituzionale, occorre provvedere alla rideterminazione delle competenze residuali del succitato Ufficio.

- Tra tali competenze, oltre alla concessione di emblemi (stemmi, gonfaloni, bandiere, sigilli), a regioni, città, comuni, comunità montane e isolate, alle unioni di comuni, agli enti militari, a università ed enti giuridici; oltre alle risposte a quesiti araldici e storico-araldici da parte di Amministrazioni

¹ DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

pubbliche, enti e privati, vanno ricordate le competenze in materia di riconoscimenti delle onorificenze della S. Sede e degli ordini cavallereschi da essa vigilati, nonché di conferimenti all'Avvocatura dello Stato di pareri in materia di cognomizzazione di predicati di titoli nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922, in attuazione della citata disposizione transitoria e finale della Costituzione.

- Si tratta di una serie di compiti che richiede una adeguata consulenza storico specialistica come quella svolta in questi decenni dall'Associazione nazionale del Corpo della nobiltà italiana, associazione volontaria di diritto privato costituita il 30 giugno 1958 proprio per l'approfondimento degli studi storico-araldici, nella prospettiva e con la esclusiva finalità di tutela del patrimonio storico e culturale italiano e che per dette peculiari caratteristiche è l'unico organismo italiano di questo tipo la cui funzione e competenza è riconosciuta dal Sovrano Militare Ordine di Malta”.

Il disegno di legge veniva così articolato:

“1) La Consulta Araldica istituita ai sensi del Regio Decreto 10 ottobre 1869, n. 5318, è soppressa.

2) I compiti connessi unicamente alle attività di cui al secondo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione sono svolti dall'Ufficio Onorificenze ed Araldica pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3) L'Ufficio di cui al comma 2 si avvale per la consulenza storica anche dell'Associazione che svolge tale attività in continuità con quella già esercitata dall'Ente di cui al comma 1.”

Il 27 luglio 2005 il relatore Graziano Maffioli illustrava tale disegno di legge, soffermandosi sulla ulteriore disposizione recata dal solo² disegno di legge n. 3399, con la quale si prevedeva che l'Ufficio Araldico della Presidenza del Consiglio dei ministri dovesse avvalersi della consulenza *unica* del Corpo della Nobiltà Italiana, e fornendo spiegazioni sull'associazione, il Senatore usava queste parole di elogio: *“Si tratta d'un Associazione volontaria di diritto privato che svolge studi storico-araldici il cui supporto potrà essere particolarmente prezioso”.*

Il 29 novembre 2005 veniva fissato dalla Commissione affari costituzionali il termine del 1° dicembre per la presentazione degli emendamenti al ddl 3399. In seguito la 1ª Commissione permanente nel resoconto sommario n.

² Analogo disegno di legge recante la semplice soppressione della Consulta, senza ulteriori previsioni per la sorte dei compiti ad essa rimanenti, era stato presentato in precedenza, con n. 3245, dal senatore Francesco Moro [Sergio Agoni (LP), Cesarino Monti (LP), Luigi Peruzzotti (LP), Ettore Pietro Pirovano (LP), Antonio Gianfranco Vanzo (LP), Piergiorgio Stiffoni (LP) (aggiunge firma in data 16 dicembre 2004)].

588 del 17 gennaio 2006 unendo le proposte di legge: 3245 Moro ed altri *“Soppressione della Consulta araldica, in base alla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione”* e 3399 Pessina *“Attuazione della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione”*, approvava il seguente testo unificato: *“Il presidente Pastore ricorda che nella seduta dell’11 gennaio, la Commissione ha convenuto di considerare acquisita la precedente fase di esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge nn. 3245 e 3399, assumendo come testo base per la discussione quello già definito dalla Commissione, da intendere quale testo unificato delle due iniziative. Informa, inoltre, che non sono stati presentati emendamenti. Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, né per dichiarazione di voto viene quindi posto in votazione l’articolo unico in esame, che risulta approvato, quale testo unificato dei disegni di legge in titolo:*

1. La Consulta araldica istituita ai sensi del regio decreto 10 ottobre 1869, n. 5318, è soppressa.

2. I compiti connessi unicamente alle attività di cui al secondo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione sono svolti dall’Ufficio onorificenze e araldica pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. L’Ufficio di cui al comma 2 si avvale per la consulenza storica anche dell’Associazione nazionale del Corpo della nobiltà italiana, che svolge tale attività in continuità con quella già esercitata dall’ente di cui al comma 1”.

Quindi il presidente del Senato trasmetteva alla Camera in data 19 gennaio 2006 la proposta di legge unificata, cui la Camera dei deputati assegnava il numero 6278, senza che più se ne intraprendesse l’esame.

Ora che è iniziata una nuova legislatura mi permetto di confessare che questa proposta di legge mi ha lasciato alquanto perplesso particolarmente per il modo in cui i presentatori hanno illustrato il progetto dimostrando di non avere condotto un adeguato studio sulla materia e sulla Consulta araldica. Non traspare dal testo la conoscenza di quale fosse l’attività da essa svolta durante il Regno d’Italia, né è stato esaminato come operasse e a quali organismi di consulenza si rivolgesse per ottenere pareri. Manca poi tutto un approfondimento su come avrebbe potuto essere oggi svolto il prezioso servizio - sebbene residuale - nei confronti della collettività, magari ampliando le competenze dell’Ufficio onorificenze ed araldica pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri.

Ricordo che durante il Regno d’Italia la Consulta araldica era composta da indiscutibili studiosi della materia araldico-nobiliare coadiuvati da dirigenti di organismi pubblici come gli Archivi di Stato, le Deputazioni di Storia Patria e le biblioteche importanti.

I presentatori di questo progetto hanno dimenticato che in Italia possediamo quel prezioso patrimonio culturale rappresentato dagli studiosi che lavorano nei vari templi dello scibile pubblico che ho già citato. Sono stupito poi che i proponenti - forse a digiuno della materia o male informati - stiano pensando ancora in un modo tanto *nobiliarista* come non avviene più fra gli studiosi di questo settore, oltretutto in un Paese come il nostro dove i titoli nobiliari non sono più riconosciuti, e la *Storia* resta l'unica depositaria della verità!

Mi ha fatto anche un po' sorridere l'affermazione di Pessina: "... *la cui funzione e competenza è riconosciuta dal Sovrano Militare Ordine di Malta*" Cosa può mai significare questa affermazione per la Repubblica Italiana? Forse il personale dei nostri Archivi di Stato non ha la sufficiente competenza per valutare obiettivamente questioni di diritto nobiliare se per caso fosse ancora necessario? Basta leggere le tante pubblicazioni scientifiche editate dagli Archivi di Stato per farsi una idea di quanti studiosi della materia contiamo fra quel personale pubblico!

Il Corpo della Nobiltà Italiana è indiscutibilmente una benemerita associazione privata che riunisce appassionati di diritto nobiliare, ma nel proprio statuto si pone come limite per i suoi cosiddetti "*provvedimenti nobiliari*" il R.D. 7 giugno 1943, n. 651, quando tutti sappiamo che la Corte Costituzionale con sentenza del 26 giugno 1967, n. 101, depositata in cancelleria l'8 luglio 1967, e pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 177 del 17 luglio 1967 ha *dichiarato la illegittimità costituzionale* del R.D. 11 dicembre 1887, n. 5138, del R D. 2 luglio 1896, n. 313, del R D. 5 luglio 1896, n. 314, del R D. L. 20 marzo 1924, n. 442 (convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473), del R.D.L. 28 dicembre 1924, n. 2337 (convertito con legge 21 marzo 1926, n. 597), del R D. 16 agosto 1926, n. 1489, del R D. 21 gennaio 1929, n. 61 e del R.D. 7 giugno 1943, n. 651, nei limiti in cui ad essi si dà applicazione per l'aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922 ma non riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, nonché nei limiti in cui essi sottopongono il diritto predetto e la relativa tutela giudiziaria ad una disciplina diversa da quella disposta dall'ordinamento per il diritto al nome.

Ma questa sentenza della Corte Costituzionale rappresenta uno solo dei tanti aspetti da valutare, perché bisogna tenere conto che in questi 60 anni sono cambiate molte leggi che oggi mal si sposano con le norme contenute nel R.D. 7 giugno 1943, n. 651.

Non era meglio pensare, oltre ad abolire la Consulta araldica, ad allargare i compiti dell'Ufficio onorificenze ed araldica pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, magari ampliandone le competenze in materia araldica coll'estenderle all'araldica gentilizia?